

Antiriciclaggio, il ruolo del professionista: novità e adempimenti operativi

Relatore:

Dott. Raffaele D'Arienzo

Dottore Commercialista in Salerno

Monopoli, 18/12/2024

IL SISTEMA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO

IL SISTEMA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO

Normativa: D.lgs. 25 maggio 2017 n.90 in vigore dal 4 luglio

(in recepimento della IV direttiva europea)

Commette **reato di riciclaggio** chiunque:

- converte o trasferisce beni provenienti da attività criminose;
- oculta o dissimula la reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni;
- acquista, detiene o utilizza beni pur essendo a conoscenza della loro provenienza criminosa;
- partecipa alla conversione, occultamento o acquisto; si associa per commettere tale reato; tenta di perpetrarlo, aiuta, istiga o consiglia qualcuno a commetterlo o ne agevola l'esecuzione.

Il riciclatore è un soggetto che non ha concorso nel reato presupposto.

La sua azione è diretta ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità.

IL SISTEMA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO

PROVENTI DEL REATO PRESUPPOSTO
- denaro, beni o altre utilità economiche provenienti
da attività criminose -



RICICLAGGIO



ATTIVITÀ LECITE

IL SISTEMA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO

**Definizione di
RICICLAGGIO**
ai sensi dell'art. 2
del d.lgs. n. 90/2017

- **Riciclaggio**
- **Impiego di proventi illeciti**
- **Ricettazione**
- **Favoreggiamento personale**
- **Concorso nel reato**
- **Associazione per delinquere**
- **Auto-riciclaggio**
- **Reati tributari**

IL SISTEMA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO

AUTORICICLAGGIO

In particolare, dopo l'articolo 648-ter del Codice Penale è inserito l'articolo 648-ter.1 (Autoriciclaggio) che prevede l'applicazione della **pena della reclusione da due a otto anni** e della **multa da euro 5.000 a euro 25.000** in capo al soggetto che, *“avendo commesso o concorso a commettere un **delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”***.

IL SISTEMA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (art. 2, comma 6)

Per la definizione di finanziamento del terrorismo si rinvia all'art. 1 d.lgs. 109/2007, che individua il fenomeno in qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere utilizzati – in tutto o in parte – al fine di commettere delitti con finalità di terrorismo o comunque diretti a favorirne il compimento, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione degli stessi

IL SISTEMA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO

Un caso pratico



LE NUOVE REGOLE TECNICHE
E
LINEE GUIDA DEL CNDCEC

LE NUOVE REGOLE TECNICHE E LINEE GUIDA DEL CNDCEC

16 gennaio 2019



Approvazione Regole Tecniche da parte del CNDCEC su parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria del 6 dicembre 2018



Decorsi 6 mesi le Regole Tecniche saranno considerate vincolanti per gli iscritti

22 maggio 2019



Approvazione Linee Guida da parte del CNDCEC, con valenza meramente esemplificativa, relative all'applicazione delle Regole Tecniche

LE NUOVE REGOLE TECNICHE E LINEE GUIDA DEL CNDCEC

PROROGA



Il termine a partire dal quale diventeranno vincolanti le Regole Tecniche del CNDCEC slitta dal **23 luglio 2019** al **1 gennaio 2020**



Informativa CNDCEC n.68/2019

LE NUOVE REGOLE TECNICHE E LINEE GUIDA DEL CNDCEC

Il CNDCEC ha emanato 3 Regole Tecniche aventi ad oggetto :

REGOLA TECNICA N.1: AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

REGOLA TECNICA N.2: ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

REGOLA TECNICA N.3: CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

Regola Tecnica n.1
AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

Regola Tecnica n.1 : AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

Riferimenti normativi: *artt. 15 e 16 del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017*

I soggetti obbligati devono:

- **adottare procedure oggettive e coerenti** rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti;
- **Documentare e aggiornare** tali valutazioni per metterle a disposizione delle autorità competenti e degli organismi di autoregolamentazione;
- **Adottare politiche, controlli e procedure di gestione e mitigazione del rischio**, commisurati alla loro natura e alle loro dimensioni.

Regola Tecnica n.1 : AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il professionista dovrà pertanto:

- 1) Effettuare l'autovalutazione del rischio del proprio studio;
- 2) Adottare presidi e procedure adeguati per gestire e mitigare i rischi rilevati.



-  Si tratta di un adempimento proprio del professionista e non è delegabile;
-  Ha cadenza triennale;
-  L'assenza del documento non è sanzionabile in via diretta ma incide nel processo di determinazione delle sanzioni.

Regola Tecnica n.1 : AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

La metodologia di autovalutazione si basa sulle seguenti attività:

- 1) **Identificazione del rischio inerente** (rischio a cui il soggetto obbligato è esposto in ragione dell'attività svolta);
- 2) **Analisi delle Vulnerabilità** (adeguatezza dei presidi organizzativi, procedurali e di controllo implementati dal soggetto obbligato);
- 3) **Determinazione del Rischio Residuo** (rischio a cui il soggetto obbligato rimane esposto)

STEP SUCCESSIVO

iniziative correttive per la gestione e mitigazione del rischio individuato

Regola Tecnica n.1 : AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il **MODELLO DI AUTOVALUTAZIONE** si basa sulla seguente scala graduata:

Rilevanza	Valori dell'indicatore di intensità
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

Regola Tecnica n.1 : AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Nella valutazione del rischio inerente i valori da 1 a 4 devono essere attribuiti a ciascuno dei seguenti fattori di rischio:

- Tipologia di clientela;
- Area geografica di operatività;
- Canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.);
- Servizi offerti.

Regola Tecnica n.1 : AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

COME SI CALCOLA?

La **media aritmetica semplice** dei punteggi dei singoli fattori di rischio determina il valore del rischio inerente.

Tale componente è considerata con una **ponderazione del 40%**

Regola Tecnica n.1 : AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

DETERMINAZIONE DELLA VULNERABILITÀ

Quali presidi dovrebbe avere uno studio professionale?

1. Prevedere un adeguato Piano di **Formazione**;
2. Dotarsi di un **organigramma** e di un sistema di **deleghe**;
3. Adottare **procedure** in tema di:
 - Adeguata verifica della clientela;
 - Conservazione dei dati, documenti e informazioni;
 - Segnalazione di Operazioni sospette;
 - Comunicazione Violazioni contante.

Regola Tecnica n.1 : AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

DETERMINAZIONE DELLA VULNERABILITÀ

COME SI CALCOLA?

La **media aritmetica semplice** dei punteggi dei singoli fattori di rischio determina il livello di vulnerabilità.

Tale componente è considerata con una **ponderazione del 60%** in quanto si ritiene che abbia più rilevanza nella determinazione del rischio residuo

Regola Tecnica n.1 : AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

COME SI CALCOLA?

Si utilizza una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli della vulnerabilità.

RISCHIO INERENTE	Molto Significativo	2,2	2,8	3,4	4
	abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		non significativa	poco significativa	abbastanza significativa	Molto Significativa
		VULNERABILITA'			

40%

60%

Regola Tecnica n.1 : AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

COME SI CALCOLA?

In base alla casella di intersezione si determina il valore rappresentativo del livello di rischio residuo, che viene individuato tenendo presente la seguente scala graduata:

Valori ponderati	Rischio residuo
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

RISCHIO INERENTE

Tipologia di clientela	?
Area geografica di operatività	?
Canali distributivi	?
Servizi offerti	?
Totale	?
Valore medio (? : 4)	?
Valore ponderato (? x 40%)	?

VULNERABILITA'

Formazione	?
Organizzazione adempimenti adeguata verifica della clientela	?
Organizzazione adempimenti conservazione dati/documenti	?
Organizzazione SOS /comunicazione contante	?
Totale	?
Valore medio (? :4)	?
Valore ponderato (? x 60%)	?

RISCHIO RESIDUO

Rischio inerente + vulnerabilità =

?

Valori ponderati	Rischio residuo
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

RISCHIO INERENTE	Molto Significativo	2,2	2,8	3,4	4
	abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		non significativa	poco significativa	abbastanza significativa	Molto Significativa
VULNERABILITA'					

Regola Tecnica n.1 : AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

STEP SUCCESSIVO: azioni per gestire e mitigare il rischio

Azioni di miglioramento e adeguamento delle misure organizzative

Il **PIANO DI AZIONE** dovrà contenere:

- Il tipo di azione prescelta per ciascun elemento di rischio;
- La descrizione specifica delle azioni mitigatrici;
- Il nome del soggetto responsabile dell'attuazione dell'azione mitigatrice;
- Il termine entro il quale l'azione mitigatrice deve essere posta in essere



Regola Tecnica n.2
ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

AMBITO APPLICATIVO (art.17 del D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017)

I professionisti procedono all'adeguata verifica nei seguenti casi:

- per le prestazioni professionali **continuative**;
- per le prestazioni professionali **occasional**i (operazioni non riconducibili ad un rapporto continuativo) che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro;
- quando vi è **sospetto** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono **dubbi** sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

QUANDO DEVE ESSERE EFFETTUATA L'ADEGUATA VERIFICA?

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo sono svolte prima:

- Dell'instaurazione del rapporto continuativo;
- Del conferimento dell'incarico di svolgere una prestazione professionale;
- Dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

CASI DI ESONERO

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento:

- dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali;
- degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2 co. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

La norma non contempla ulteriori ipotesi di esonero dalla adeguata verifica.

LE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC ELENCAANO UNA SERIE DI PRESTAZIONI A RISCHIO RICICLAGGIO/FDT "POCO SIGNIFICATIVO"

Perché?

Si tratta di operazioni che non evidenziano alcun aspetto finanziario o economico-patrimoniale.

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

CATEGORIE DI PRESTAZIONI

Il CNDCEC ha provveduto ad effettuare una mappatura e classificazione delle prestazioni professionali sulla base del loro “rischio inerente”.

Dall’analisi sono emerse le seguenti 4 categorie:

- 1) Prestazioni a rischio **non significativo**;
- 2) Prestazioni a rischio **poco significativo**;
- 3) Prestazioni a rischio **abbastanza significativo**;
- 4) Prestazioni a rischio **molto significativo**.

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

TABELLA 1 – PRESTAZIONI A RISCHIO “NON SIGNIFICATIVO”

ATTENZIONE: *la rilevazione di un rischio non significativo si pone a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, dovrà comunque essere svolto dal professionista.*

	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
1	Collegio sindacale senza revisione	Acquisizione di copia del verbale di nomina e conservazione nel fascicolo intestato all'ente
2	Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	Acquisizione di copia del documento di identità del cliente e conservazione nel fascicolo del cliente
3	Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali	Acquisizione di copia del documento di identità del cliente e conservazione nel fascicolo del cliente

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

TABELLA 1 – PRESTAZIONI A RISCHIO “NON SIGNIFICATIVO”

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
4 Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate.	Acquisizione di copia del verbale di nomina e conservazione nel fascicolo intestato all'ente
5 Curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore in procedure concorsuali (art. 182 lf) Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.) Amministratore giudiziario ex art. 2 DLgs. 14/2010 Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie Ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche in ambito civile (artt. 61-64 c.p.c.) e penale (art. 225 c.p.p.)	Acquisizione e conservazione di una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

TABELLA 1 – PRESTAZIONI A RISCHIO “NON SIGNIFICATIVO”

	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
5	<p>Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.) Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, co. 3, lett. e), l. 14.05.2005, n. 80 Custode giudiziale di beni ed aziende (art. 560, art. 676 c.p.c.) Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell'autorità giudiziale (art. 193 c.p.c.) Componente Organismo di Composizione della Crisi ex legge n. 3/2012</p>	<p>Acquisizione e conservazione di una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria</p>
6	<p>Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l'organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza</p>	<p>Acquisizione e conservazione di copia dell'incarico professionale</p>

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

TABELLA 1 – PRESTAZIONI A RISCHIO “NON SIGNIFICATIVO”

	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
6	<p>Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web</p> <p>Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati</p> <p>Direzione e/o coordinamento di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on-line, banche dati</p> <p>Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc.</p> <p>Pareri giuridici pro-veritate redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l'utente finale</p>	Acquisizione e conservazione di copia dell'incarico professionale
7	Componente di organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001	Acquisizione e conservazione della delibera/verbale di nomina nel fascicolo dell'ente

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

TABELLA 1 – PRESTAZIONI A RISCHIO “NON SIGNIFICATIVO”

	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
8	Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le “comunicazioni uniche d’impresa” e gli invii assimilati)	Nessun adempimento (vige l’esonero ex art. 17 co. 7)
9	Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)	Acquisizione e conservazione di copia del documento di identità del cliente nel fascicolo del cliente

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

TABELLA 2 – PRESTAZIONI A RISCHIO “POCO, ABBASTANZA E MOLTO SIGNIFICATIVO”

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RISCHIO INERENTE
Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	 Poco significativo
Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	 Abbastanza significativo
Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	 Poco significativo
Assistenza per richiesta finanziamenti	 Abbastanza significativo
Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	 Abbastanza significativo
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	 Abbastanza significativo
Consulenza aziendale	 Abbastanza significativo
Consulenza contrattuale	 Poco significativo
Consulenza economico-finanziaria	 Abbastanza significativo

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

TABELLA 2 – PRESTAZIONI A RISCHIO “POCO, ABBASTANZA E MOLTO SIGNIFICATIVO”

PRESTAZIONI PROFESSIONALI		RISCHIO INERENTE
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe		Abbastanza sign.
Custodia e conservazione di beni e aziende		Poco sign.
Consulenza in operazioni di finanza straordinaria		Molto sign.
Tenuta della contabilità		Abbastanza sign.
Consulenza in materia di redazione del bilancio		Abbastanza sign.
Revisione legale dei conti		Abbastanza sign.
Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti		Poco sign.

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- ✎ Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al cliente e alla prestazione professionale/operazione di cui trattasi;
- ✎ Le misure adottate devono essere adeguate al rischio rilevato;
- ✎ **FINE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO:** determinare la tipologia di adeguata verifica da adottare (semplificata, ordinaria, rafforzata)
- ✎ **PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA':** rappresenta il cardine di tutto il processo di adeguata verifica.

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO

Si tratta di un processo suddiviso in 4 fasi:

- 1) Valutazione del **rischio inerente**;
- 2) Valutazione del **rischio specifico**;
- 3) Determinazione del **rischio effettivo**;
- 4) Graduazione delle **misure di adeguata verifica**.

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

LA SCALA DEI VALORI

Rilevanza	Valori dell'indicatore di intensità
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4



N.B. Non è ammesso un rischio **NULLO**.

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Fase 1 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

La valutazione del rischio inerente fa riferimento alle TABELLE 1 e 2 delle Regole Tecniche e pertanto la prestazione resa al cliente viene inquadrata come:

A rischio
NON
SIGNIFICATIVO

A rischio
POCO
SIGNIFICATIVO

A rischio
ABBASTANZA
SIGNIFICATIVO

A rischio
MOLTO
SIGNIFICATIVO

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Fase 2 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

Il professionista deve attribuire i seguenti punteggi al cliente e alla prestazione, mediando i risultati in modo da ottenere il valore del rischio specifico ricompreso nell'intervallo da 1 a 4:

- 1** = non significativo
- 2** = poco significativo
- 3** = abbastanza significativo
- 4** = molto significativo

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Fase 2 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

TABELLA A

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza	

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Fase 2 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

METODOLOGIA

Per ciascun aspetto connesso al cliente e all'operazione/prestazione professionale, sono stati individuati diversi fattori di rischio che il professionista dovrà barrare qualora sia riscontrato nel caso oggetto di valutazione.

E' possibile inserire più flag per ciascun aspetto.

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Tabella A. Aspetti connessi al cliente	Fattore di rischio riscontrato (barrare i fattori riscontrati)	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
A.1 - Natura giuridica		
Non congruità della natura giuridica prescelta in relazione all'attività svolta e alle sue dimensioni	<input type="checkbox"/>	
Articolazione giuridica, complessità e opacità della struttura volte ad ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o l'attività concretamente svolta	<input type="checkbox"/>	
Partecipazione di persone politicamente esposte (cliente, esecutore, titolare effettivo)	<input type="checkbox"/>	
Incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, organizzazioni non governative soprattutto se aventi sede in paesi ad alto rischio o non collaborativi	<input type="checkbox"/>	
Processi penali o indagini in corso per circostanze attinenti al terrorismo, al riciclaggio o all'autoriciclaggio – Misure di prevenzione o provvedimenti di sequestro - Familiarità/stretti legami con soggetti sottoposti a indagini o a procedimenti penali o provvedimenti di sequestro o censiti nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo ¹⁵	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Fase 2 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

TABELLA B

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Fase 2 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

MODALITA' DI CALCOLO

Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la **media aritmetica semplice** dei punteggi assegnati nella tabella A e nella tabella B:

- ✂ **Rischio specifico cliente:** somma punteggi tabella A;
- ✂ **Rischio specifico prestazione:** somma punteggi tabella B;
- ✂ **Rischio specifico complessivo:** somma dei valori delle tabelle (A + B) diviso dieci.

Il valore risultante sarà compreso in un *range* tale da determinare il livello di rischio specifico.

Valori medi	Rischio specifico
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Fase 3 – DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO

Dalla interrelazione tra il livello di **rischio inerente** (tabelle 1 e 2) e quello di **rischio specifico** (tabelle A e B) si ottiene il livello di **rischio effettivo**, la determinazione del quale avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione:

- ✂ I valori del rischio inerente basati su una ponderazione del **30%**;
- ✂ I valori del rischio specifico basati su una ponderazione del **70%** muovendo dal presupposto che quest'ultimo abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo.

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Fase 3 – DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo 3	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Fase 4 – GRADUAZIONE DELLE MISURE DI ADEGUATA VERIFICA

Sulla base del livello di **rischio effettivo** determinato, il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la seguente scala graduata:

Grado di rischio effettivo rilevato	Misure di adeguata verifica
non significativo ¹⁷	Semplificate
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

-  La scheda sarà **conservata** secondo le modalità di conservazione prescelte;
-  La scheda dovrà essere **compilata, datata e sottoscritta** dal soggetto obbligato;
-  Non è possibile delegare tale adempimento a collaboratori/dipendenti/terzi;
-  Il processo di valutazione del rischio sarà ripetuto in occasione del controllo costante.

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

IN COSA CONSISTE L'ADEGUATA VERIFICA?

1)	IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE/ESECUTORE E VERIFICA DELLA SUA IDENTITA';
2)	IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E VERIFICA DELLA SUA IDENTITA';
3)	ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE;
4)	CONTROLLO COSTANTE.

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

MODALITA' DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE/ESECUTORE/TITOLARE EFFETTIVO

È svolta in presenza del cliente/esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori, e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità valido o altro documento di riconoscimento equipollente.

ATTENZIONE: il professionista ha l'obbligo di acquisire copia del documento in formato cartaceo o elettronico.

Esecutore: è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente

- ✓ Carta identità
- ✓ Passaporto
- ✓ Patente guida - nautica
- ✓ Libretto pensione
- ✓ Porto armi
- ✓ Permesso soggiorno
- ✓ Tessere Amm. Stato

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

MODALITA' DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

PERSONE FISICHE

- ✂ Nome e cognome;
- ✂ Luogo e data nascita;
- ✂ Residenza e/o domicilio;
- ✂ Codice fiscale;
- ✂ Estremi documento.

SOCIETÀ

- ✂ Denominazione;
- ✂ Sede legale;
- ✂ Codice fiscale - P.IVA;
- ✂ Verifica esistenza;
- ✂ potere rappresentanza.

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

MODALITA' DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO IN CASO DI CLIENTI SOCIETÀ DI CAPITALI

- a) Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) Costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei sopra indicati criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

LA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Ciò consente di acquisire i dati relativi al titolare effettivo o ai titolari effettivi che il cliente fornisce sotto la sua responsabilità:


- dichiarando espressamente di essere il titolare effettivo;
- fornendo le generalità complete dei titolari effettivi;
- indicando, nel caso di contitolarità con altri soggetti, anche le generalità complete degli altri titolari effettivi.

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

VERIFICA DELL'IDENTITÀ DEL CLIENTE, DEL TITOLARE EFFETTIVO E DELL'ESECUTORE

- Richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.
- La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali.
- Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA



I titolari effettivi di Alfa risultano essere:

- il socio unico della srl "D"
- e le persone fisiche "E" ed "F"

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

- ✂ Platea di soggetti molto numerosa;
- ✂ Per tali soggetti è previsto un innalzamento del livello di guardia;
- ✂ È importante la **collaborazione con il cliente** per chiarire meglio la propria posizione e disegnare la rete di relazioni familiari e d'affari;
- ✂ **Adeguata verifica rafforzata** (solo quando opera come privato).

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

ACQUISIZIONE E VALUTAZIONI DI INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA

✂ **SCOPO**: fine ultimo che il cliente persegue attraverso la prestazione
(es. tenuta delle scritture contabili obbligatorie ✍ adempimento ad obbligo di legge);

✂ **NATURA**: viene considerata l'ordinarietà o la straordinarietà della prestazione e la ricorrenza con cui viene conferito l'incarico.

L'obbligo deve essere espletato attraverso l'acquisizione delle informazioni:

- Sulle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, nonché tra il cliente e il titolare effettivo;
- Relative all'attività lavorativa del cliente .

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

**SCOPO DELLA
PRESTAZIONE
PROFESSIONALE**



- OBBLIGO DI LEGGE
- PERSEGUIMENTO DI UN FINE ECONOMICO-PATRIMONIALE
- PERSEGUIMENTO DI UN FINE GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

**NATURA DELLA
PRESTAZIONE
PROFESSIONALE**



- ORDINARIA
- STRAORDINARIA
- OCCASIONALE
- NON OCCASIONALE

**SITUAZIONE
ECONOMICO-
PATRIMONIALE DEL
CLIENTE**



In relazione al basso rischio individuato, non sembra necessario effettuare ulteriori valutazioni sulla situazione economico-patrimoniale del cliente. La circostanza che cliente/esecutore e titolare effettivo coincidano non rendono necessarie ulteriori analisi delle relazioni intercorrenti tra i diversi soggetti

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

CONTROLLO COSTANTE



Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

CONTROLLO COSTANTE

Al momento dell'instaurazione del rapporto professionale:

- ✂ Determino il rischio effettivo e la tipologia di adeguata verifica da adottare;
- ✂ Stabilisco la periodicità del controllo costante.

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

CONTROLLO COSTANTE

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante
non significativo	Semplicate	almeno ogni 36 mesi ¹⁰
poco significativo	Semplicate	almeno ogni 36 mesi
abbastanza significativo	Ordinarie	almeno ogni 24 mesi
molto significativo	Rafforzate	almeno ogni 6/12 mesi

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

CONTROLLO COSTANTE

Sulla base dei risultati del controllo, il professionista potrà:

- **Mantenere** il livello di controllo costante del cliente originariamente impostato;
- **Aggiornare** il fascicolo del cliente con acquisizione di ulteriore documentazione;
- **Modificare** il profilo di rischio effettivo;
- **Modificare** il tipo di obbligo di adeguata verifica attribuito al cliente (semplificato, rafforzato, ordinario);
- **Modificare** la periodicità del controllo costante.

N.B. : è importante documentare quanto più possibile quello che viene fatto ai fini del monitoraggio e annotare nel fascicolo le considerazioni del professionista.


Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

DELIMITAZIONE DELL'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA

Quando l'oggetto della prestazione coinvolge più parti, l'obbligo di adeguata verifica è espletato **esclusivamente nei confronti del cliente che conferisce l'incarico** per l'esecuzione della prestazione professionale e comporta l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e/o dell'esecutore, nonché del titolare effettivo.

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

IDENTIFICAZIONE NEGLI STUDI ASSOCIATI E NELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI



- ✂ Gli adempimenti amministrativi inerenti all'identificazione **possono essere delegati** anche ai dipendenti e ai collaboratori dello studio associato/ società tra professionisti.
- ✂ Per successivi incarichi professionali conferiti dal medesimo cliente allo studio associato/società tra professionisti, **l'adeguata verifica può essere assolta anche in assenza del cliente** purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente.

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

IDENTIFICAZIONE NEGLI STUDI ASSOCIATI E NELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Rimangono a carico del professionista di volta in volta interessato le seguenti attività:

acquisizione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale, in quanto si tratta necessariamente di dati specifici per ciascuna di esse

valutazione del rischio, che potrà essere arricchita dalle valutazioni effettuate dagli altri professionisti associati/soci e dall'eventuale confronto con questi

controllo costante, con possibilità di ripartire le attività tra i professionisti/soci interessati e, ove ritenute opportuno, condividerne le conclusioni

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

PRESUPPOSTO DEL
BASSO RISCHIO

In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i professionisti possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo della “**estensione**” e della “**frequenza**” degli adempimenti prescritti.

Ciò significa che, *verosimilmente*, anche in caso di adeguata verifica semplificata il professionista sarà comunque tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti prescritti dall’art. 18.

N.B. SEMPLIFICAZIONE NON SIGNIFICA IN ALCUN CASO ESENZIONE

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

L'art.23 del D.Lgs.231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017 individua alcuni indici di **basso rischio** che si riferiscono a:

- Tipologia di clientela;
- Tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione;
- Aree geografiche.

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

Le misure semplificate consistono :

- Nell'**identificazione del cliente/esecutore/legale rappresentante**;
- Nell'**identificazione del titolare effettivo**;
- Nell'**acquisizione di informazioni** su scopo e natura della prestazione;
- Nello svolgimento di un **controllo costante** con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo (*ad es. 36 mesi*).

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

PRESUPPOSTO DEL
RISCHIO ALTO

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo i professionisti applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Anche in questo caso la norma individua una serie di fattori che possono delineare - anche se in modo non esaustivo - un **rischio più elevato**, con riferimento a determinate tipologie di clientela, di prodotti/servizi e di aree geografiche

Casi in cui è obbligatoria l'adozione di misure di adeguata verifica rafforzata:

-  Clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione Europea;
-  Persone Politicamente Esposte.

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

Le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata consistono:

- Nell'**acquisire informazioni aggiuntive** sul cliente e sul titolare effettivo;
- Nell'approfondire gli elementi posti a fondamento delle **valutazioni sullo scopo e sulla natura** del rapporto;
- Nell'acquisire le **informazioni relative alla situazione economico-patrimoniale** del cliente;
- Nel verificare l'origine del **patrimonio e la provenienza dei fondi** e delle risorse nella disponibilità del cliente;
- Nell'**intensificare la frequenza del controllo costante** nel corso del rapporto.

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

IL PROFESSIONISTA DEVE ATTENERSI AD UNO O PIÙ DEI SEGUENTI SUGGERIMENTI:

Prestare particolare attenzione, attraverso opportuni riscontri documentali, all'identificazione dei titolari effettivi, all'eventuale uso di identità false, di società di comodo/fittizie, all'interposizione di soggetti terzi (anche se membri della famiglia), ai clienti occasionali

Adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o richiedere una certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva, ovvero assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio che non abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio

Verificare l'eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento

Verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, ad indagini o processi penali per circostanze attinenti al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo, ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo

Consultare fonti aperte e social media

Regola Tecnica n.2 : ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

OBBLIGO DI ASTENSIONE

In caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela secondo le modalità previste dalla legge, il professionista dovrà:

- **Astenersi** dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire la prestazione professionale;
- Valutare se effettuare una **segnalazione di operazione sospetta**.

 **N.B. DALL'ASTENSIONE NON DERIVA AUTOMATICAMENTE UN OBBLIGO DI SOS**

Infatti, è comunque rimessa all'apprezzamento del professionista la valutazione relativa alla sussistenza concreta di elementi di sospetto.

Regola Tecnica n.3
CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE
INFORMAZIONI

Regola Tecnica n.3 : CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

ELIMINAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

A PARTIRE
DAL
04/07/2017

- È **soppresso** l'obbligo di istituzione del registro cartaceo/archivio informatico
- Sono **soppressi** gli obblighi di registrazione
- Sono **ampliati** e **potenziati** gli obblighi di conservazione

Regola Tecnica n.3 : CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

LA NUOVA CONSERVAZIONE

- ✂ Il legislatore non prevede alcuna tipologia di supporto obbligatorio;
- ✂ La conservazione, pertanto, può essere sia cartacea che informatica;
- ✂ Le modalità di conservazione sono improntate al rispetto della vigente normativa in materia di privacy; la conservazione rientra in modo esplicito nella definizione di “trattamento” del dato personale;
- ✂ Il professionista deve rilasciare al cliente informativa ex art. 13 GDPR;
- ✂ I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione della prestazione professionale;

Regola Tecnica n.3 : CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

I professionisti sono tenuti a conservare:

✂ Copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela;


✂ L'originale ovvero la copia avente efficacia probatoria delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni, in modo da poter ricostruire:

- la **data** di instaurazione del rapporto o di conferimento dell'incarico professionale;
- i **dati identificativi** del cliente, titolare effettivo, esecutore;
- le **informazioni su scopo e natura** del rapporto o prestazione;
- data, importo e causale dell'operazione;
- mezzi di pagamento utilizzati.

Regola Tecnica n.3 : CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

E' necessario individuare in modo esplicito i soggetti legittimati a:



Regola Tecnica n.3 : CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

LE MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Le modalità di conservazione adottate devono in ogni caso:

- **Prevenire qualsiasi perdita** dei dati e delle informazioni;
- **Garantire la ricostruzione** dell'operatività o attività del cliente;
- **Assicurare l'accessibilità completa e tempestiva** ai dati e alle informazioni da parte del MEF, delle Autorità di vigilanza di settore, dell'UIF, della DIA e della GdF attraverso il NSPV.

Regola Tecnica n.3 : CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

LE MODALITA' DI CONSERVAZIONE

La conservazione dovrà avvenire con modalità idonee ad assicurare:

l'**integrità** dei dati e delle informazioni

la **non alterabilità** dei medesimi successivamente alla loro acquisizione

la **trasparenza**, la **completezza** e la **chiarezza**

il mantenimento della **storicità** dei medesimi


la **tempestiva** acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data

Regola Tecnica n.3 : CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

LE MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Il **fascicolo del cliente**, conforme alle indicazioni precedentemente illustrate, costituisce idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni.

Sono previste due modalità di conservazione:



Regola Tecnica n.3 : CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

CONSERVAZIONE CARTACEA

- Il sistema di conservazione cartacea dei documenti deve soddisfare gli obiettivi previsti dalla legge, impedendo la **perdita** o la **distruzione** dei documenti e mantenendo nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità.
- Al fine di soddisfare il requisito della **storicità**, tutti i documenti conservati in modalità cartacea devono essere datati e sottoscritti dal professionista o da un suo delegato.
- Il criterio della **cronologicità** sarà individuato attraverso la data di conferimento dell'incarico, in modo da rendere possibile la ricostruzione storica dei dati;
- Anche nell'ipotesi di conservazione cartacea, il fascicolo del cliente può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato elettronico non modificabile all'interno del sistema informatico dello studio professionale (ad es. visure estratte da pubblici registri).

Regola Tecnica n.3 : CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

CONSERVAZIONE INFORMATICA

I professionisti possono avvalersi:

- ✂ di un modello interno per cui il processo/sistema di conservazione è realizzato all'interno dello studio;
- ✂ di un modello esterno per cui il responsabile della conservazione può affidare il processo/sistema di conservazione, in modo totale o parziale, a soggetti terzi pubblici o privati.

In entrambi i casi il sistema di conservazione informatico deve garantire l'accesso ai dati conservati, per il periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall'evolversi del contesto tecnologico. I documenti informatici, i dati e le informazioni possono essere conservati in cartelle intestate a ciascun cliente. Anche in caso di conservazione informatica, il sistema adottato può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato cartaceo all'interno dello studio professionale.

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

DLGS. 231/2007, ART. 49 CO. 1

- ✂ È vietato il trasferimento di denaro contante di libretti di deposito bancari o postali al portatore e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente **pari o superiore a 5.000 euro**.
- ✂ Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento...

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

LE OPERAZIONI A RISCHIO DI INFRAZIONE

- Pagamenti fatture;
- Finanziamenti fra soci e società;
- Trasferimenti infragruppo fra diverse società;
- Distribuzione utili da società a soci;
- Pagamenti in contanti derivante da contratti;
- Emissione di obbligazioni;


I soggetti obbligati che nell'espletamento della propria attività rilevano delle infrazioni effettuano entro **30 giorni** la comunicazione al **Ministero dell'economia e delle finanze (Ragionerie territoriali dello Stato)**.

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

ATTENZIONE: Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai fini delle operazioni sospette, il soggetto che ha effettuato detta segnalazione non è tenuto alla comunicazione al MEF.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI
OPERAZIONI SOSPETTE

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE



OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

QUANDO SEGNALARE

La SOS deve essere inviata **senza ritardo** alla UIF ***prima di compiere l'operazione***.

In presenza degli elementi di sospetto, i soggetti obbligati ***si astengono dal compiere l'operazione*** finché non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta, fatti salvi i casi in cui:

- l'operazione deve essere eseguita in quanto sussiste l'obbligo di legge di ricevere l'atto;
- l'esecuzione dell'operazione non può essere rinviata tenuto conto della normale operatività;
- il differimento dell'operazione può ostacolare le indagini.

In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano tempestivamente l'UIF.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

DIVIETO DI COMUNICAZIONE

È fatto divieto ai professionisti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza:

- **di dare comunicazione al cliente interessato;**
- **di dare comunicazione a terzi;**

Dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

SEGRETO PROFESSIONALE

Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, **non costituiscono violazione** di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

TUTELA DEL SEGNALANTE (ART. 38)

1. I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la **riservatezza** dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.
2. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata. L'identità del segnalante **può essere rivelata** solo quando l'autorità giudiziaria, disponendo a riguardo con **DECRETO MOTIVATO**, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEI PROFESSIONISTI (ART. 37)

1. I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta:
 - direttamente alla UIF;
 - agli organismi di autoregolamentazione (ex art. 11 co. 4).
2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante.

– INVIO DELLE SOS TRAMITE CNDCEC

È on line il **software AR-SOS** messo a punto dal CNDCEC per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Il software, in grado di assicurare la ricezione di segnalazioni in forma anonima, adempie all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, previsto dalla normativa antiriciclaggio, anche attraverso il Consiglio nazionale.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

ESITI DELLA SEGNALAZIONE

La UIF:

1. Archivia le segnalazioni che ritiene infondate;
2. Trasmette gli esiti delle segnalazioni fondate agli organismi investigativi (DIA e NSPV);
3. Comunica la notizia di reato alla autorità giudiziaria (**priva del nominativo del segnalante**).

SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

SANZIONI PENALI

TIPO DI VIOLAZIONE	SANZIONE
Falsificazione dei dati ed informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, allo scopo e natura	Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000€ a 30.000€
Acquisizione e conservazione di dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente	Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000€ a 30.000€
Comunicazione di dati falsi ed informazioni non veritiere ai fini dell'adeguata verifica	Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000€ a 30.000€
Violazione del divieto di comunicazione inerente le operazioni sospette	Arresto da 6 mesi ad un anno e ammenda da 5.000€ a 30.000€

SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

SANZIONI AMMINISTRATIVE

TIPO DI VIOLAZIONE	SANZIONE
Omessa acquisizione e verifica dei dati identificativi e delle informazioni inerenti il cliente, il titolare effettivo, la natura e scopo della prestazione professionale	Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000€
Violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500€ a 50.000€
Inosservanza totale o parziale degli obblighi di conservazione, o adempimento tardivo	Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000€
Omessa segnalazione di operazioni sospette	Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000€
Violazione disposizioni sulle limitazioni all'uso del denaro contante e titoli al portatore	Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000€ a 50.000€

SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

VIOLAZIONI RIPETUTE

VIOLAZIONI RIPETUTE

- esistenza di **precedenti contestazioni della stessa violazione**, (nell'arco dell'ultimo quinquennio) ad esito delle quali essa è stata riconosciuta sussistente con irrogazione di una sanzione;
- contestuale trattazione, da parte dell'Autorità procedente, di **più atti di contestazione elevati a carico del medesimo soggetto obbligato**, distinti quanto alla fattispecie contestata ma riuniti in un unico procedimento o comunque istruiti congiuntamente, laddove per più di uno di essi si riscontri la sussistenza della violazione contestata e si proceda all'irrogazione della sanzione

SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

VIOLAZIONI PLURIME

VIOLAZIONI PLURIME

riferite alla singola contestazione elevata: possono afferire ad una singola operatività reiterata o ad una singola prestazione articolata in più operazioni collegate

Rispetto alla singola contestazione elevata:

- possono afferire anche ad una **singola operatività purchè nel suo ambito si registrino più operazioni** distribuite in un apprezzabile arco temporale che anche singolarmente considerate, presentino elementi di sospetto in base ai vigenti parametri normativi;
- possono riguardare anche una **singola prestazione professionale avente carattere unitario dal punto di vista dello scopo perseguito, se articolata in più operazioni distinte** sul piano oggettivo o economico- giuridico che danno luogo a più fattispecie autonome ma teleologicamente coordinate o collegate, per ciascuna delle quali siano rilevabili gli elementi di sospetto;
- possono riscontrarsi nelle ipotesi di operatività o prestazioni distinte sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo e distribuite nel tempo che siano contestate dall'autorità verbalizzante in un unico atto e l'autorità irrogante riscontri la sussistenza della **violazione per più di una di esse**

SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

VIOLAZIONI SISTEMATICHE

VIOLAZIONI SISTEMATICHE

ampio arco temporale
– struttura
organizzativa
complessa – modus
operandi abituale e
prevalente del
soggetto obbligato

Quando, nell'ambito di uno o più atti di contestazione e a seguito dell'analisi da parte dell'autorità verbalizzante di un **numero sufficientemente elevato di singole operazioni**, di operatività e/o di prestazioni professionali, non necessariamente riferibili al medesimo cliente o alla medesima tipologia di negozio o transazione, distinte dal punto di vista soggettivo e/o oggettivo, **si rilevi – per la maggior parte di esse – il comportamento omissivo** sanzionato dalla legge.

SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

VIOLAZIONI GRAVI

VIOLAZIONI GRAVI

soggetto che non adempie, non collabora, con gravi indici di sospetto e che reitera i comportamenti

- **grado di diligenza:** carente attenzione e perizia della condotta del soggetto obbligato anche avuto riguardo all'ascrivibilità della violazione, alla carenza, incompletezza o alla non adeguata diffusione di *prassi operative e procedure di controllo interno*;
- **grado di collaborazione con le autorità:** carente sollecitudine nelle risposte ed elaborazione di informazioni veritiere e complete;
- **rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto:** presenza di elementi di criticità e corrispondenza ad indici di anomalia , anche riguardo al valore dell'operazione, il grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del rapporto;
- **reiterazione e diffusione dei comportamenti** anche in relazione alle dimensioni ed alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato

SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

In conclusione...

Il carattere grave o ripetuto o sistematico delle violazioni accertate può essere desunto da scarsa consapevolezza degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da parte dei soggetti obbligati e sono sintomatiche di disfunzioni organizzative e nelle procedure di controllo interno

I CONTROLLI DELLA GDF NEGLI STUDI PROFESSIONALI

I CONTROLLI DELLA GDF NEGLI STUDI PROFESSIONALI

AUTORITA' DI CONTROLLO PER I PROFESSIONISTI



**NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA DELLA GUARDIA DI
FINANZA**



I CONTROLLI DELLA GDF NEGLI STUDI PROFESSIONALI

COME AVVENGONO I CONTROLLI SUI PROFESSIONISTI

-  A seguito di indagini nei confronti di un **cliente specifico di studio** allo scopo di acquisire informazioni possedute dal professionista utili ai fini investigativi;
-  A seguito di ipotesi di **omessa segnalazione** da parte del professionista per prestazioni fornite ad un cliente già oggetto di indagini da parte della Gdf;
-  A seguito di indagini sulla **limitazione dell'uso del contante** da parte di un cliente dello studio anche eventualmente sorte durante un precedente accesso di altra natura (es. contabile/fiscale);
-  A seguito di **ispezioni antiriciclaggio a campione** volte alla verifica del corretto adempimento della normativa antiriciclaggio.

I CONTROLLI DELLA GDF NEGLI STUDI PROFESSIONALI

La verifica si articola secondo uno schema di lavoro strutturato nelle seguenti fasi:

accesso presso le sedi dei soggetti vigilati;

ricerca e acquisizione di registri, documenti e scritture attinenti alle operazioni oggetto di verifica;

ispezione documentale, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa;

rilevazione di eventuali irregolarità e violazioni;

trasmissione degli atti alle autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni.

I CONTROLLI DELLA GDF NEGLI STUDI PROFESSIONALI

MODULI ISPETTIVI

Ispezione antiriciclaggio

L'ispezione si sostanzia nell'approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto vigilato ai fini del rispetto degli obblighi antiriciclaggio ed antiterrorismo ex decreto 231/2007.

Controllo antiriciclaggio

Il controllo fa riferimento ad ogni forma di attività ispettiva limitata al riscontro di uno o più atti di gestione, ovvero di più atti di gestione, che presentano caratteristiche di omogeneità sotto il profilo degli accertamenti da svolgere.

I CONTROLLI DELLA GDF NEGLI STUDI PROFESSIONALI

CONTROLLI PRELIMINARI

- ☞ Avendo una funzione meramente propedeutica rispetto ai successivi accertamenti di merito, sono volti ad acquisire tutte quelle informazioni idonee a soddisfare le fondamentali esigenze conoscitive del soggetto ispezionato;
- ☞ Vanno sviluppati orientativamente per qualsiasi attività ispettiva, soprattutto quando il soggetto sottoposto a controllo presenta una struttura organizzativa e commerciale più articolata;

I CONTROLLI DELLA GDF NEGLI STUDI PROFESSIONALI

Le unità di controllo procedono a:

- ✂ “identificare” il personale formalmente incaricato dal professionista all’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, di registrazione, conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette;
- ✂ verificare il sistema delle deleghe interne e di eventuali direttive impartite dal professionista a dipendenti e/o collaboratori destinatari di incarichi ai fini dell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio;
- ✂ appurare l’esistenza di normativa e manualistica interna, nonché l’adozione da parte professionista ispezionato di misure di formazione del personale dipendente incaricato;
- ✂ riscontrare l’istituzione di eventuali sistemi di controllo interni, idonei a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

I CONTROLLI DELLA GDF NEGLI STUDI PROFESSIONALI

CONTROLLI SOSTANZIALI

Gli accertamenti di merito, riguardando la parte sostanziale dell'attività ispettiva, prevedono l'esecuzione di step di controllo, finalizzati a verificare il rispetto, da parte degli intermediari finanziari e non finanziari, degli obblighi previsti dal DLgs. 231/2007.

OGGETTO DEL CONTROLLO

- Adeguata verifica della clientela
- Fascicolo clientela;
- Conservazione dei dati;
- Segnalazione delle operazioni sospette;
- Comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle violazioni delle norme che limitano l'uso del contante e la circolazione degli altri mezzi di pagamento.

Grazie per l'attenzione!

Monopoli, 18/12/2024